



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto

Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

Viale Marinai d'Italia, 14 – Tel.: 0735.586711 – Fax: 07355867208

E.mail: cpsanbenedetto@mit.gov.it – P.E.C. cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it

Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA

TABELLE DI ARMAMENTO

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di San Benedetto del Tronto:

VISTI gli articoli 317 e 1221 del Codice della Navigazione, l'art. 426 del relativo Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di determinare il numero minimo dei componenti degli equipaggi delle unità da pesca facenti base nel porto di San Benedetto del Tronto e negli altri sorgitori nell'ambito di questo Compartimento Marittimo;

SENTITE le associazioni di categoria interessate nella riunione del 29.04.1994 tenutasi presso questa Capitaneria di Porto;

CONSIDERATA la necessità di garantire il rispetto delle tabelle minime di armamento delle unità da pesca;

ORDINA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Le tabelle di armamento delle unità da pesca che fanno base nei porti del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto limitatamente alle unità adibite alla "pesca costiera locale" ed alla "pesca costiera ravvicinata", in mancanza di contratti di lavoro che prevedano tabelle superiori, vengono stabilite come nei successivi articoli

Art. 2

(Pesca con reti da posta)

- a) Con imbarcazioni a motore entro o fuori bordo inferiori alle 5 TSL:
- 1 persona (comandante) per unità qualora provvista di entrambi i titoli di coperta e di macchina, purchè applichi gli artt. 261 e 264 del Regolamento al Codice della Navigazione circa la duplice funzione, negli altri casi 2 persone provviste del titolo idoneo per la condotta dell'unità e del motore
- b) Con imbarcazioni a motore oltre le 5 TSL in navigazione per la pesca costiera locale:
- 2 persone

ART. 3

(Pesca a strascico)

- Con imbarcazioni fino a 5.00 TSL: 1 persona;
- Con imbarcazioni da 5.01 a 25.00 TSL: 2 persone;
- Con imbarcazioni da 25.01 a 60.00 TSL: 3 persone;
- Con imbarcazioni da 60.01 a 110.00 TSL: 4 persone;
- Con imbarcazioni oltre 110.00 TSL: 5 persone;

L'unità da pesca superiore a 5.01 TSL, deve essere dotata anche di autorizzazione alla pesca con sistemi multipli, dovrà comunque avere l'equipaggio formato dal numero di persone adeguato, provvisti di adeguati titoli professionali Marittimi necessari.

ART. 4

(Pesca volante)

Il numero dei marittimi previsti per la pesca a strascico aumentato di una unità.

Art. 5

(Pesca dei mitili)

- a) Senza sommozzatori: 2 persone (1 comandante ed 1 motorista, riducibili ad 1 persona per unità munita di idonei titoli di coperta e di macchina purchè applicabili agli artt. 261 e 264 del Regolamento al Codice della Navigazione circa la duplice funzione).
- b) Con sommozzatori: tante persone in più quanti sono i sommozzatori in immersione.

Art. 6

(Pesca delle vongole)

Le unità adibite alla pesca delle vongole dovranno avere un equipaggio composto da almeno 2 persone.

Art. 7

(rilascio delle spedizioni)

All'unità il cui equipaggio non sia composto in conformità alle disposizioni della presente Ordinanza non saranno concesse le spedizioni ed i relativi documenti verranno trattenuti presso la sezione Armamenti/Spedizioni di questa Capitaneria o dagli Uffici minori dipendenti fino a quando l'armatore/proprietario non provvederà al completamento dell'equipaggio secondo le norme di cui agli articoli precedenti.

Art. 8

(Entrata in vigore)

La presente ordinanza entrerà in vigore a far data dal 1/06/1994

Art. 9

(Disposizioni penali)

I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1221 del Codice della Navigazione.

San Benedetto del Tronto,

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Giulio CHERUBINI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993